



COMUNE DI MARRADI

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Il Sindaco

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 3 DEL 28-07-2022

Oggetto: Applicazione di misure di prevenzione rischio incendi boschivi

IL SINDACO

VISTO il D.lgs n.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 54, comma 4 ;

VISTE altresì le Raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio boschivo 2022, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 128 del 03/6/2022 che definiscono la durata della campagna estiva dal 15 giugno al 30 settembre 2022;

VISTO il periodo a rischio di cui all' articolo 76, comma 1, lettera b) della Legge forestale, definito dal Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. n.48/R dell’8 agosto 2003) tra il 1 luglio e il 31 agosto di ogni anno;

DATO ATTO che sulla base dell’indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, così come definito nel Piano AIB, il periodo a rischio può essere modificato anche per singolo Comune con atto del Dirigente della competente struttura regionale, dandone comunicazione ai Comuni interessati;

VISTO il D.Lgs. n. 1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

RICHIAMATI:

- la Legge n.353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

- la Legge regionale forestale n.39/00;

Piazza Scalette 1 - 50034 MARRADI (FI) - Cod.fisc. Part. IVA 01315320489

- Tel 055 8045005 - 055 8045226 - Fax 055 8045803

www.comune.marradi.fi.it

pec: comune.marradi@postacert.toscana.it



COMUNE DI MARRADI

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Il Sindaco

- il D.Lgs. n.152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;
- il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;
- il D.lgs n. 1 del 2018 “Codice di protezione civile” che, all’art. 16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;
- il “Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi” approvato con DGR n. 564 del 23.04.2019 e pubblicato sul Supplemento n. 71 al BURT del 15.05.2019, parte Seconda n.20;

CONSTATATO che il fenomeno degli incendi boschivi, inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

PRESO ATTO che il Consiglio comunale, con Deliberazione n. 24 del 09/5/2011 ha approvato il Regolamento di Polizia urbana volto a definire le azioni per prevenire e ridurre il rischio di incendi boschivi nelle aree di interfaccia urbano-rurale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 66 del Regolamento forestale della Toscana, nel periodo a rischio di incendio boschivo tutti gli abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali sono vietati su tutto il territorio regionale e che nello stesso periodo a rischio, nei boschi e nelle aree assimilate, sono vietate altresì:

- l'accensione di fuochi e di carbonaie;
- l'uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
- l'accumulo o lo stoccaggio all'aperto di fieno, di paglia o di altri materiali facilmente infiammabili;

DATO ATTO che l'accensione di fuochi nel periodo a rischio di incendio è consentita esclusivamente:

- per la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze;

Piazza Scalette 1 - 50034 MARRADI (FI) - Cod.fisc. Part. IVA 01315320489

- Tel 055 8045005 - 055 8045226 - Fax 055 8045803

www.comune.marradi.fi.it

pec: comune.marradi@postacert.toscana.it



COMUNE DI MARRADI

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Il Sindaco

- nelle aree attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni dello stesso Regolamento forestale;

ORDINA

1) Aree a coltura cerealicola o foraggera

I proprietari, affittuari e conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare, perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata, una fascia sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;

2) Aree boscate e aree rurali (L.R. 39/00; L.R. 65/14)

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di aree boscate e rurali confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi, strutture viarie, ricadenti nelle aree a rischio incendi boschivi individuate nel Piano comunale di Protezione Civile, devono provvedere, a proprie spese, a realizzare e a mantenere una fascia parafuoco di protezione nella loro proprietà, secondo le indicazioni del Piano Antincendi Boschivi regionale in corso di validità;

3) Attività turistiche e ricettive

I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al pericolo di incendi boschivi, devono assicurare la discontinuità del combustibile vegetale in senso verticale ed orizzontale delle aree a verde del proprio insediamento, al fine di regolare lo sviluppo della vegetazione e mantenere in efficienza e sicurezza le stesse aree, in linea con quanto previsto dal Regolamento Forestale della Toscana e dal vigente Piano Antincendi Boschivi;

VIGILANZA E SANZIONI

1) Vigilanza

Gli Organi di Polizia, sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori nei termini di legge;

Piazza Scalelle 1 - 50034 MARRADI (FI) - Cod.fisc. Part. IVA 01315320489

- Tel 055 8045005 - 055 8045226 - Fax 055 8045803

www.comune.marradi.fi.it

pec: comune.marradi@postacert.toscana.it



COMUNE DI MARRADI

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Il Sindaco

2) Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza;

DISPONE che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Marradi e sul sito internet istituzionale dell'Ente, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio comunale.

La presente Ordinanza viene trasmessa, per quanto di competenza, a:

- Comando Polizia Municipale;
- Giunta comunale;
- Servizi dell'Ente;
- Associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale;
- Comando Stazione Carabinieri di Marradi;
- Comando Stazione Carabinieri forestali di Marradi;
- Commissariato di Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza;
- Direzione Provinciale ANAS;
- Direzione Provinciale viabilità;
- Direzione regionale Toscana Trenitalia;
- Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale;
- Città Metropolitana di Firenze;

Inviata per conoscenza a:



COMUNE DI MARRADI

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Il Sindaco

- Presidenza Giunta Regione Toscana;
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Firenze;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Firenze;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Gruppo dei Carabinieri Forestali

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Marradi, li 28-07-2022

Il Sindaco
Triberti Tommaso